

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 517/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone LOCATELLI e delle società ASD O. SUISIO 2000 e ASD CALCIO BOTTANUCO avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone LOCATELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Bottanuco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Oratorio Suisio 2000 - Calcio Bottanuco del 26.1.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, alla quale ha assistito quale spettatore in quanto squalificato, introdotto e poi acceso nell'impianto sportivo alcuni fumogeni; lo stesso, in particolare, posizionato in piedi vicino al palo di illuminazione situato nella parte sinistra della tribuna, ha acceso due fumogeni durante l'ingresso in campo delle squadre;

ASD O. SUISIO 2000, per responsabilità, ai sensi dell'art 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Oratorio Suisio 2000 - Calcio Bottanuco del 26.1.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, introdotto e poi acceso all'interno dell'impianto sportivo alcuni fumogeni; un proprio sostenitore, poi, posizionato in tribuna, al ventiquattresimo minuto del primo tempo della gara citata, dopo aver acceso un fumogeno, lo ha lanciato in prossimità del recinto di gioco provocando l'interruzione dell'incontro per circa un minuto;

ASD CALCIO BOTTANUCO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Simone Locatelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone LOCATELLI,
 - Società ASD O. SUISIO 2000, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Ravalso,
 - Società ASD CALCIO BOTTANUCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Marzagalli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone LOCATELLI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD O. SUISIO 2000,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO BOTTANUCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina